



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 8 marzo 2016
(OR. fr)

6501/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0032 (NLE)**

ACP 34
COAFR 49
CFSP/PESC 154
RELEX 139

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica del Burundi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro

DECISIONE (UE) 2016/... DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla conclusione della procedura di consultazione
con la Repubblica del Burundi a norma dell'articolo 96
dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa,
dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea
e i suoi Stati membri, dall'altro**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000¹ e riveduto a Ouagadougou, Burkina Faso, il 22 giugno 2010² ("accordo di partenariato ACP-UE"), in particolare l'articolo 96,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE³, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea, di concerto con l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

² GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

³ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

considerando quanto segue:

- (1) Gli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-UE non sono rispettati dalla Repubblica del Burundi.
- (2) Conformemente all'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE, l'8 dicembre 2015 sono state avviate consultazioni con la Repubblica del Burundi in presenza dei rappresentanti del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dell'Unione africana, della Comunità dell'Africa orientale e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
- (3) Durante le consultazioni, i rappresentanti del governo burundese hanno presentato proposte d'impegno giudicate insoddisfacenti.
- (4) È pertanto opportuno decidere la chiusura delle consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE e adottare misure appropriate ai fini dell'adempimento di tali impegni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le consultazioni avviate con la Repubblica del Burundi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE sono chiuse.

Articolo 2

Le misure specificate nella lettera figurante all'allegato sono adottate quali misure appropriate ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di partenariato ACP-UE.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa è riesaminata con periodicità almeno semestrale, preferibilmente sulla base di missioni congiunte di monitoraggio da parte del Servizio europeo per l'azione esterna e dei servizi della Commissione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Progetto di lettera

Signor Presidente della Repubblica,

L'Unione europea ritiene che la Repubblica del Burundi non abbia rispettato numerosi elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ("accordo di partenariato ACP-UE). Essa ha espresso a più riprese, in particolare durante il dialogo intensificato a norma dell'articolo 8 dell'accordo di partenariato ACP-UE, la propria preoccupazione per il mancato rispetto di taluni principi dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto.

L'Unione europea ha pertanto avviato consultazioni con il governo del Burundi, a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE, al fine di esaminare tali preoccupazioni e le possibili soluzioni.

In seguito all'accettazione dell'invito dell'Unione europea da parte del governo del Burundi, le consultazioni sono state avviate l'8 dicembre 2015 a Bruxelles.

Nel corso della riunione, le parti hanno discusso le misure necessarie per assicurare un rapido ritorno al rispetto dei principi e dei valori democratici, dei diritti umani e dello stato di diritto, in base agli elementi essenziali dell'accordo di partenariato ACP-UE e dei principi enunciati negli accordi di Arusha. La discussione e gli scambi vertevano su nove fascicoli per i quali l'Unione europea attendeva impegni specifici e concreti da parte del governo del Burundi.

L'Unione europea ha preso atto delle risposte fornite dalla controparte burundese nel corso delle consultazioni, in particolare per quanto riguarda:

- la riapertura dei media privati e la composizione delle controversie che li riguardano in applicazione della legge sulla stampa;
- la libertà di esercizio della professione di giornalista;
- la libertà e la sicurezza della società civile e dei difensori dei diritti umani;
- la gestione dei procedimenti giudiziari pendenti, conformemente agli impegni richiesti nell'ambito del dialogo intensificato a norma dell'articolo 8 dell'accordo di partenariato ACP-UE;
- la situazione dei detenuti arrestati durante le manifestazioni;
- le indagini da svolgere in merito alle accuse di tortura e di esecuzioni extragiudiziali;
- l'organizzazione, di concerto con la Comunità dell'Africa orientale e l'Unione africana o con un'altra mediazione internazionale, di un dialogo inter-burundese che consenta il ritorno al rispetto dei principi democratici;
- il disarmo e lo smantellamento, con il sostegno di osservatori internazionali, di qualsiasi organizzazione armata diversa dalla polizia nazionale e dalle forze di difesa;
- l'attuazione di un piano di uscita dalla crisi secondo un calendario da stabilire.

Nelle conclusioni formulate al termine delle consultazioni, l'Unione europea ha preso atto dell'impegno assunto dal governo del Burundi di fornire chiarimenti e accelerare alcuni procedimenti giudiziari. Al tempo stesso, tuttavia, l'Unione europea ha constatato che le risposte fornite dai rappresentanti del governo del Burundi non permettono complessivamente di porre rimedio al mancato rispetto degli elementi essenziali del partenariato con la Repubblica del Burundi, né di rispondere in modo soddisfacente alle decisioni del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana del 17 ottobre e del 13 novembre 2015.

La controparte europea ha pertanto deciso di chiudere le consultazioni e di adottare misure appropriate ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di partenariato ACP-UE.

Il ritorno al rispetto degli elementi essenziali dell'accordo di partenariato ACP-UE dovrà essere accompagnato da una graduale normalizzazione della cooperazione. Nell'allegato riguardante il prospetto degli impegni) sono indicati gli impegni attesi, raggruppati in quattro grandi settori che saranno valutati in parallelo, e le misure appropriate che rispondono ai progressi rilevati. Come potrà constatare, intendiamo rivedere e adeguare le modalità e le condizioni di finanziamento e di pagamento del nostro sostegno al contingente burundese che partecipa alla missione AMISOM (finanziato dal FES nell'ambito del Fondo per la pace in Africa) di concerto con l'Unione africana.

L'Unione europea si riserva il diritto di modificare le suddette misure in funzione dell'evolversi della situazione politica e dello stato di attuazione degli impegni.

Nel quadro della procedura prevista dall'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE, l'Unione europea continuerà a seguire da vicino la situazione del Burundi durante il periodo di validità della decisione a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE. Nel corso di tale periodo si manterrà un dialogo con il governo del Burundi allo scopo di accompagnare il processo di ritorno al rispetto degli elementi essenziali dell'accordo di partenariato ACP-UE. L'Unione europea procederà a valutazioni periodiche della situazione, la prima delle quali avrà luogo entro sei mesi. La decisione a norma dell'articolo 96 potrà essere riesaminata dal Consiglio in funzione dell'evolversi della situazione e dell'attuazione o meno degli impegni.

Voglia gradire, Signor Presidente, i nostri più distinti saluti.

Per il Consiglio

Per la Commissione

F. MOGHERINI

N. MIMICA

Presidente

Commissario

Allegato

Prospetto degli impegni

Impegni del governo del Burundi	Misure appropriate dell'Unione europea
<p><u>Assenza di impegno (situazione constatata al momento della chiusura delle consultazioni svolte a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE):</u> gli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-UE, vale a dire i) diritti umani, ii) principi democratici e iii) stato di diritto, non sono rispettati.</p>	<p>L'Unione europea¹ mantiene il suo appoggio a favore della popolazione del Burundi e continuerà a finanziare i contratti in fase di esecuzione, nonché azioni di emergenza, a diretto sostegno della popolazione e della società civile, per promuovere la lotta alla povertà e l'accesso ai servizi di base.</p> <p>A questo riguardo saranno presentati, per approvazione, agli organi decisionali dell'Unione europea due programmi di emergenza (accesso all'assistenza sanitaria: 40 000 000 EUR - e nutrizione/sviluppo rurale: 15 000 000 EUR). L'attuazione di questi progetti sarà affidata a organizzazioni non governative e/o agenzie internazionali.</p> <p>Le azioni umanitarie (compreso il sostegno ai rifugiati) continueranno a essere attuate in base alle esigenze individuate e con riserva di accesso alle popolazioni.</p> <p>Sono invece sospesi i contributi finanziari e i versamenti di fondi (compreso il sostegno al bilancio) a diretto beneficio dell'amministrazione o delle istituzioni burundesi.</p> <p>Le condizioni di finanziamento e le modalità di pagamento delle indennità ai militari burundesi che partecipano alla missione AMISOM e della quota versata al governo del Burundi per i costi di pre-dispiegamento (finanziate dal FES nell'ambito del Fondo per la pace in Africa) saranno rivedute e aggiornate di concerto con l'Unione africana.</p> <p>Queste misure non riguardano i programmi e i finanziamenti che favoriscono l'integrazione regionale, a prescindere dalle modalità di attuazione degli stessi.</p>

¹ Compresa la Banca europea per gli investimenti (BEI).

Impegni del governo del Burundi	Misure appropriate dell'Unione europea
<p>Ambiti in cui si attendono impegni da parte del governo del Burundi e indicatori corrispondenti. Questi ambiti e gli indicatori corrispondenti saranno valutati globalmente, in funzione della loro evoluzione.</p> <p><u>1/ Accordo politico su un piano di uscita dalla crisi</u></p> <p><u>Impegni attesi</u></p> <p>1.1: Partecipazione, di concerto con la Comunità dell'Africa orientale e l'Unione africana o con un'altra mediazione internazionale, a un dialogo che consenta il ritorno al rispetto dei principi democratici Indicatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolgimento effettivo di un dialogo politico inclusivo che comprenda tutte le componenti della vita politica, secondo le modalità definite dalla mediazione internazionale e nel rispetto della presente decisione, e da cui scaturisca un piano di uscita dalla crisi o qualsiasi soluzione consensuale e pacifica della crisi nel rispetto degli accordi di Arusha al fine di ristabilire lo stato di diritto e una governance inclusiva. 	<p>A parte i programmi in fase di attuazione o di identificazione, il saldo non impegnato dell'11° Fondo europeo di sviluppo (FES) ammonta a 322 000 000 EUR¹. Questi fondi restano disponibili per il Burundi e potrebbero essere mobilitati in funzione dei progressi constatati nell'attuazione degli impegni. In base alla valutazione dei progressi e degli impegni assunti dal governo burundese a livello dei quattro assi (allentamento delle tensioni, trattamento dei fascicoli giudiziari, dialogo politico e attuazione di un piano di uscita dalla crisi), le misure appropriate saranno adottate progressivamente secondo le seguenti tappe:</p> <p>1/ In funzione dei progressi constatati, oltre al mantenimento del sostegno diretto alle popolazioni più vulnerabili, i servizi competenti dell'Unione europea prenderanno in considerazione di volta in volta, a seconda dell'urgenza e della pertinenza, eventuali impegni finanziari volti a rafforzare le capacità dell'amministrazione e delle istituzioni.</p> <p>2/ In caso di progressi più significativi, l'Unione europea valuterà il fascicolo relativo al pagamento dell'ultima quota di sostegno al bilancio nell'ambito del programma del 10° FES (importo massimo: 11 500 000 EUR).</p> <p>Potrebbe anche essere rilanciata l'adozione dei progetti (escluso il sostegno al bilancio) inizialmente previsti per il 2015.</p>

¹ 55 milioni di euro del programma indicativo nazionale dell'11° FES sono già stati impegnati nel 2014; i due progetti di emergenza a beneficio della popolazione, attualmente in fase di preparazione, rappresenteranno un importo totale di 55 milioni di euro.

Impegni del governo del Burundi	Misure appropriate dell'Unione europea
<p>1.2: Proseguimento del disarmo con il sostegno di osservatori internazionali; solo la polizia nazionale e le forze di difesa svolgono missioni di mantenimento dell'ordine pubblico nel rispetto dello stato di diritto</p> <p>Indicatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le decisioni del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana in materia di disarmo (in particolare la decisione del 13 giugno 2015 sull'invio di esperti militari) e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (in particolare quella del 12 novembre 2015) sono attuate. 	<p>3/ Per preparare e accompagnare il piano di uscita dalla crisi, un'attuazione più completa delle misure permetterà di rilanciare la componente "governance" del programma indicativo nazionale (PIN) dell'11° FES e del programma di sostegno al bilancio dell'11° FES.</p> <p>In tal caso potrà essere rilanciato anche il programma previsto per il 2016 nel settore dell'energia.</p> <p>4/ L'attuazione di tutte le misure consentirà infine la realizzazione illimitata di tutti i programmi e finanziamenti dell'Unione europea previsti per il Burundi nell'ambito del (PIN) dell'11° FES (432 000 000 EUR).</p>
<p><u>2/ Misure volte ad allentare le tensioni e ad aprire lo spazio politico</u></p>	
<p><u>Impegni attesi</u></p>	
<p>2.1: Riapertura dei media privati e composizione delle controversie che li riguardano in applicazione della legge sulla stampa</p> <p>Indicatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le radio e le televisioni indipendenti emettono in tutto il territorio per garantire il pluralismo dell'informazione. 	
<p>2.2: Libertà di esercizio della professione di giornalista in condizioni di sicurezza</p> <p>Indicatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - azioni concrete volte a combattere le intimidazioni nei confronti dei giornalisti - gli atti istruttori relativi alle azioni giudiziarie contro i responsabili di violenze a danno dei giornalisti; la situazione dei giornalisti è trattata conformemente alla legge sulla stampa e nel rispetto della libertà di espressione. 	

Impegni del governo del Burundi	Misure appropriate dell'Unione europea
<p>2.3: Libertà e sicurezza della società civile e dei difensori dei diritti umani</p> <p>Indicatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annullamento dell'ordinanza del 23 novembre 2015 che sospende le attività di talune organizzazioni della società civile; cessazione delle intimidazioni nei confronti dei difensori dei diritti umani 	
<p><u>3/ Misure connesse ai fascicoli giudiziari</u></p> <p><u>Impegni attesi</u></p> <p>3.1: Trattamento dei procedimenti giudiziari pendenti, tra cui quelli avviati durante il dialogo intensificato a norma dell'articolo 8</p> <p>Indicatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolgimento delle udienze d'appello nelle cause interessate (MSD, F. BAMVUGINYUMVIRA, L. NGENDAKUMANA), nel rispetto delle regole e dei diritti della difesa. <p>3.2: Trattamento dei fascicoli di detenuti collegati alle manifestazioni e ai successivi incidenti per la sicurezza conformemente al codice penale burundese e agli standard internazionali</p> <p>Indicatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentazione di atti giuridici che attestino la scarcerazione dei manifestanti che non hanno commesso atti di violenza e, se del caso, la revoca del mandato d'arresto nei loro confronti; comparizione davanti a un magistrato di tutti i manifestanti ancora perseguiti, entro i termini legali e nel rispetto delle leggi burundesi, comprese le norme internazionali ratificate dal Burundi in materia di diritto a un processo equo. 	

Impegni del governo del Burundi	Misure appropriate dell'Unione europea
<p>3.3: Indagini sulle accuse di torture e di esecuzioni extragiudiziali e follow-up delle conclusioni</p> <p>Indicatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pubblicazione di relazioni a seguito di indagini credibili, condotte con la partecipazione di esperti internazionali, su tutte le accuse di torture, violenze sessuali, sparizioni ed esecuzioni extragiudiziali e adozione delle misure nei confronti dei responsabili di tali atti. 	
<p><u>4/ Attuazione del piano di uscita dalla crisi</u></p> <p><u>Impegno atteso</u></p> <p>Attuazione del piano di uscita dalla crisi secondo il calendario concordato</p> <p>Le conclusioni della mediazione internazionale e il piano di uscita dalla crisi sono attuati secondo il calendario e le modalità previsti per il piano.</p>	